



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Istituzione della tariffa.....	4
Art. 3 - Norme di rinvio.....	4
Art. 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa.....	4
Art. 5 - Criteri generali di determinazione delle tariffe	4
TITOLO II - LA TARIFFA	5
Capo I - Presupposti soggettivo ed oggettivo.....	5
Art. 6 - Principi della tariffa	5
Art. 7 - Soggetti passivi.....	5
Art. 8 - Superfici soggette a tariffa	6
Art. 9 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa	7
Art. 10 - Locali ed aree assoggettabili a tariffa con superficie ridotta	8
Capo II - Piano finanziario e tariffa.....	10
Art. 11 - Piano finanziario.....	10
Art. 12 - Tariffa di riferimento.....	10
Art. 13 - Articolazione della tariffa	10
Art. 14 - Classificazione dei locali e delle aree.....	11
Art. 15 - Commisurazione della tariffa.....	11
Capo III – UtENZE DOMESTICHE	11
Art. 16 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	11
Capo IV - UtENZE NON DOMESTICHE.....	13
Art. 17 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 18 - Tariffa giornaliera e forfetaria	13
Capo V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	13
Art. 19 - Riduzioni.....	13
Art. 20 - Interventi a favore di soggetti e/o categorie disagiate.....	17
Art. 21 - Agevolazioni.....	18
TITOLO III – COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE -	18
Art. 22 - Comunicazioni.....	18
Art. 23 – Fatturazione	20
Art. 24 - Rimborso	20
Art. 25 - Accertamento	20
Art. 26 - Riscossione.....	21

Art. 27 - Sospensioni e dilazioni di pagamento	21
Art. 28 - Violazioni e penali.....	21
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 29- Entrata in vigore	21

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

[1] Il presente regolamento, in conformità dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, disciplina l'adozione, l'applicazione, l'accertamento, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché il regime delle penali.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

[1] Nel Comune di Ponsacco è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006.

[2] L'applicazione della tariffa e la sua riscossione è affidata al concessionario della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dal contratto di servizio.

[3] La tariffa di riferimento, coerente al metodo normalizzato approvato dal DPR n. 158 del 27/04/1999, è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel contratto di servizio e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto tra il Comune e il Soggetto Gestore.

[4] Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 3 - Norme di rinvio

[1] Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

[2] Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica.

[3] Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

[1] La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

[2] La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore in base al regolamento ed al contratto di servizio.

Art. 5 - Criteri generali di determinazione delle tariffe

[1] Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 158/99 la tariffa viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto a norma dell'art. 8 dello stesso decreto.

[2] Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/99 l'Amministrazione Comunale ripartisce tra utenze domestiche e non domestiche l'ammontare dei costi fissi e quello dei costi variabili da coprire attraverso la tariffa, secondo le modalità riportate nel Piano Finanziario e assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO II - LA TARIFFA

Capo I - Presupposti soggettivo ed oggettivo

Art. 6 - Principi della tariffa

[1] Soggetti obbligati - La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

[2] Principio di solidarietà - L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

[3] Criteri di misurazione. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

[4] Principio di presunzione . La occupazione o conduzione di locali e aree, e conseguente assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali e aree è attestata:

- a) per le abitazioni ad uso domestico, dalla attivazione della residenza e/o dell'abitabilità;
- b) per le utenze non domestiche dal rilascio di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità.

In entrambi i casi la predisposizione è inoltre attestata dalla presenza di mobili, attrezzature e/o impianti e/o dall'attivazione dell'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.

Art. 7 - Soggetti passivi

[1] La tariffa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte non pertinenziali, né accessorie.

[2] Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

[3] Per le utenze non domestiche è obbligato al pagamento della tariffa il titolare dell'impresa, studio o la società ovvero l'associazione, la società o altro organismo collettivo. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

[4] Resta ferma l'obbligazione di pagamento della tariffa di coloro che occupano o detengono parti comuni di edifici in via esclusiva.

[5] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[6] Il Gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

[7] Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

[8] Per le case tenute a disposizione ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti così come determinato dall'articolo 16.

Art. 8 - Superfici soggette a tariffa

[1] Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte non accessorie né pertinenziali, con le eccezioni di cui al successivo art. 9.

[2] Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso. Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di generare rifiuti solidi urbani o assimilati.

[3] Quanto ai locali occupati da utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrato (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli) e le terrazze, quando coperte e chiuse ai lati.

[4] Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile.

[5] Riguardo ai locali occupati dalle utenze non domestiche, di cui alla classificazione della tabella 3° dell'Allegato 1 al DPR 158/99, o ad essa assimilabili, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare e a titolo esemplificativo:

- 1) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- 2) tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato coperto compresi campeggi e distributori di carburante. In particolare, per i distributori di carburante si considerano l'area della proiezione in piano della

pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione, nonché i locali adibiti a magazzini e uffici, locali di vendita e di ristoro, officina di riparazione.

- 3) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali, autorimesse pubbliche, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:
 - a) esse siano utilizzate per utenza, anche collettiva o comunitaria
 - b) si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti;
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- 5) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, delle scuole pubbliche e private e i vani destinati alla collettività in genere;
- 6) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

[6] Sono inoltre assoggettabili a tariffa:

- a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
- b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
- c) i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori.

Art. 9 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

[1] Oltre ai locali non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto, sono esclusi dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:

- a) I locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 1. locali non allacciati ad alcun servizio pubblico essenziale a rete e privi di qualsiasi arredo;
 2. locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per il riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, le terrazze, nel caso in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 8 comma III, i loggiati, i lastricati solari, i vani scale, i cortili pavimentati e i posti macchina scoperti;
 4. locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 5. locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

6. locali dichiarati non agibili o in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
7. locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
8. i locali e le aree adibiti a servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere il Comune;
9. i locali destinati a istituzioni scolastiche statali per i quali si applica comunque l'art. 33-bis del D.L. n.248/2007, così come convertito dalla L. n.31/2008.

b) aree:

1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
5. le aree scoperte adibite a verde.

c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte dell'Ente Gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

d) Le circostanze indicate alla lettera a) numeri 1 e 6, comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

[2] le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali e/o pericolosi comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, a condizione che tale superficie sia esattamente determinabile. Gli utenti interessati alla predetta esclusione devono presentare all'Ente Gestore una comunicazione dalla quale risulti che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali e/o pericolosi. Tale comunicazione deve contenere la descrizione dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti nonché una precisa individuazione delle superfici sulle quali si formano i suddetti rifiuti.

Art. 10 - Locali ed aree assoggettabili a tariffa con superficie ridotta

[1] In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in locali non separati e/o distinti, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente e ove non sia possibile determinare esattamente la superficie non tassabile ai sensi della lettera d) del precedente articolo, la superficie, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa per i rifiuti urbani, viene determinata applicando all'intera superficie misurata secondo le

disposizioni di cui ai precedenti articoli, la percentuale di riduzione spettante in base alla tipologia di attività:

1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	50%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	70%
3) Tipografie artigiane	60%
4) Autocarrozzerie	50%
5) Produzione di Ceramiche	70%
6) Decorazione, molatura vetro	70%
7) Falegnamerie	70%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	70%
9) Gommisti	70%
10) Calzaturifici	70%
11) Galvanotecnica e verniciature	70%
12) Lavanderie	70%
13) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	70%
14) Locali dell'industria tessile	70%
15) Ospedali, Case di cura e di riposo	70%
16) Cantine e frantoi con carattere industriale	70%
17) Laboratori fotografici	70%
18) Florovivaismo	70%

Per eventuali attività non comprese nel suddetto elenco, si fa riferimento a criteri di analogia.

[2] Gli elementi essenziali per l'applicazione delle riduzioni di superficie del presente articolo, debbono essere indicati nella comunicazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad idonea documentazione (es. contratto di smaltimento con ditte autorizzate, registro carico/scarico, bolle, fatture). In caso di accertamento diretto da parte del Gestore, le riduzioni di cui al presente articolo si applicano ove risulti obiettivamente possibile.

[3] La comunicazione di variazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'anno cui la richiesta di riduzione si riferisce.

[4] Con riferimento alle utenze già a ruolo, resta stabilito che, in caso di non reperibilità della tipologia di attività esercitata, sarà attribuita alla stessa utenza la percentuale di riduzione più bassa per la categoria di appartenenza.

[5] Per le aree scoperte operative afferenti le utenze non domestiche, in caso di produzione contestuale di rifiuti speciali e rifiuti assimilabili, la superficie viene determinata, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie misurata secondo gli articoli precedenti:

1) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100:	40%
2) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500:	50%
3) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000:	60%
4) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000:	70%
5) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000:	80%”;

Capo II - Piano finanziario e tariffa

Art. 11 - Piano finanziario

[1] Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani presenta la proposta di Piano Finanziario entro il 30 di settembre dell'anno precedente a quello cui il Piano Finanziario è riferito; il Piano Finanziario è redatto in conformità degli obblighi contrattuali intercorrenti tra le parti e presenta il livello di dettaglio e di analisi richiesto dal Funzionario Responsabile del Settore competente.

[2] Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, art. 8.

Art. 12 - Tariffa di riferimento

[1] Sulla base del piano finanziario approvato ed in conformità del metodo normalizzato approvato con DPR n. 158 del 27/04/1999, con deliberazione della Giunta Comunale, sono stabiliti i coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa da parte del gestore, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili e degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche.

[2] La tariffa massima è stabilita per anno solare con apposita deliberazione della Giunta Comunale, entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in base al piano finanziario approvato e nel rispetto della normativa vigente. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa massima vigente.

[3] La tariffa di riferimento per la fatturazione è determinata dal gestore di concerto con il comune ed è resa nota mediante comunicazione da parte del gestore entro e non oltre 10 gg lavorativi antecedenti la prima fatturazione dell'anno. Tale tariffa non può in nessun caso essere superiore a quella massima deliberata dal comune.

[4] La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

[5] Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

[1] La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

[2] Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando le agevolazioni per gli utenti domestici, previsti dalla vigente disciplina.

[3] Del pari la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse aree del territorio comunale, alla densità abitativa, alla frequenza ed alla qualità dei servizi secondo quanto previsto successivamente nel presente regolamento.

[4] La tariffa, articolata per fasce di utenza territoriali, è commisurata a 365 (trecento sessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare. Con riguardo all'obbligazione tariffaria, le condizioni di nuova occupazione e di cessazione hanno effetto dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 14 - Classificazione dei locali e delle aree

[1] Utenze domestiche. I locali e le aree sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta nonché tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza.

[2] Utenze non domestiche. I locali e le aree sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. La classificazione delle attività avviene in base alle categorie di attività previste dal DPR 27 aprile 1999, n° 158 ed è effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA. Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'ufficio tributi. Qualora l'utente reputi che la categoria assegnata alla propria attività non sia appropriata e ritenga che un'altra categoria, nell'ambito delle categorie previste dal DPR 27 aprile 1999 n 158, rispecchi maggiormente la quantità di rifiuti prodotta annualmente, può presentare istanza di variazione al Gestore, ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento. Il Gestore a sua volta può eseguire le opportune verifiche a norma del successivo art. 25.

Art. 15 - Commisurazione della tariffa

[1] La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito complessivo con copertura globale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.

[2] Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:

- a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato;
- b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta, eccetera) e all'entità dei costi di gestione.

[3] L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte del Gestore, del Piano finanziario di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Capo III – Utenze Domestiche

Art. 16 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

[1] Gli utenti domestici sono suddivisi a loro volta nelle due seguenti sottocategorie:

- a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
- b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

[2] Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

[3] Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune che non siano utilizzate per la residenza anagrafica, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente nella misura di uno o nella diversa misura che dovesse risultare dall'accertamento.

[4] Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

[5] Quota fissa della tariffa. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento (Ka), di cui alla tabella 1.a) dell'Allegato B al presente regolamento, introdotti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, e le minori dimensioni dei locali.

[6] Quota variabile della tariffa La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Sino a che non siano messi a punto, e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, si applica un sistema presuntivo che utilizza i coefficienti di adattamento (Kb), di cui alla tabella 2) dell'Allegato B al presente regolamento, per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare, introdotti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

[7] In sede di prima applicazione della tariffa, per le utenze già iscritte a ruolo T.A.R.S.U. o che comunque abbiano già presentato denuncia di inizio occupazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero dei componenti il nucleo familiare, per i soggetti residenti, è desunto d'ufficio dalle risultanze dei pubblici registri dell'anagrafe civile. E' comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

[8] Nel caso in cui nella comunicazione di cui al successivo articolo 22 non risultino le informazioni relative al numero di componenti il nucleo familiare e/o alla superficie da assoggettare a tariffa, la tariffa è comunque applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie risultante dalla banca dati catastale acquisibile dall'Amministrazione Comunale e messa a disposizione del gestore e comunque nella misura dell'80% di quella catastale, facendo salva la prova contraria e l'eventuale successivo conguaglio. Il numero degli occupanti è desunto alle risultanze dei pubblici registri anagrafici per gli utenti residenti, mentre per gli utenti non residenti, si applica il disposto dell'art. 16, terzo comma del presente regolamento.

Capo IV - Utenze Non Domestiche

Art. 17 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

[1] Per ogni classe di attività vengono determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti (Kc e Kd), di cui alle tabelle 3.a) e 4.a) dell'Allegato B al presente regolamento, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua nella deliberazione della Giunta Comunale ai fini del successivo calcolo della tariffa, facendo riferimento ove possibile alle risultanze di campagne di pesatura specifiche del territorio comunale, oppure ai coefficienti previsti dal DPR 158/99.

[2] Nel caso in cui nella comunicazione di cui al successivo articolo 22, non risultino le informazioni relative alla superficie da assoggettare a tariffa, la tariffa è applicata considerando in via presuntiva, fatta salva la prova contraria e l'eventuale successivo conguaglio, una superficie tassabile convenzionale, diversa a seconda della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e indicata nella tabella allegata al presente regolamento (allegato "A").

Art. 18 - Tariffa giornaliera e forfetaria

[1] Per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera.

[2] La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

[3] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e variabile).

[4] Nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 182 giorni dell'anno solare di riferimento si applica la tariffa annua della categoria corrispondente.

[5] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche o su aree ad uso pubblico, il gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata.

Capo V – Riduzioni e agevolazioni

Art. 19 - Riduzioni

[1] Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto beneficiano della riduzione del 20% della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.

Non usufruisce del beneficio di cui sopra l'utenza servita dal servizio porta a porta o di raccolta domiciliare.

[2] Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 3 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione.

[3] Utenze non stabilmente attive. Si distingue tra utenze domestiche e non domestiche:

a) Domestiche. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 33%. Tale riduzione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga comunicata al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La riduzione viene mantenuta fino a nuova comunicazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità.

b) Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 33%.

[4] Utilizzo del biocomposter. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui purché contigua è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente dall'Ente Gestore.

[5] Avvio al recupero. Per l'utenza non domestica, la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70%, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, continuativamente nel corso dell'anno, di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria. L'utente, al fine di poter beneficiare di tale riduzione, deve allegare alla propria domanda la documentazione (copia del contratto stipulato con la società che effettua il recupero, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento) comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati.

[6] La riduzione di cui al comma precedente, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

[7] Agricoltori. Gli utenti agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 100%.

[8] Residenti all'estero. Gli utenti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale, a condizione che documentino opportunamente tale condizione, beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 33%.

[9] La misura delle riduzioni di cui ai commi precedenti può essere modificata annualmente con deliberazione della Giunta comunale. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le riduzioni vigenti.

[10] Ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano istanza all'Ente Gestore entro il termine decadenziale del 31 dicembre dell'anno cui la riduzione è riferita. Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una variazione con il conseguente obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento ovvero non intervenga un accertamento in rettifica in seguito alle verifiche effettuate.

[11] **L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire direttamente il codice anagrafico riportato sulla bolletta oppure il codice fiscale oppure la tessera sanitaria attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta ritira una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto conferita.**

[12] **All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani o gli assimilati agli urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la seguente riduzione:**

Tipologia Rifiuto	Codice CER	€ sconto al Kg
Rifiuti Ingombranti	20 03 07	0,15
RAEE 5 (tubi fluorescenti)	20 01 21	0,15
RAEE 1 (con cloro fluorocarburi)	20 01 23	0,15
RAEE 3 (elettronica tipo monitor)	20 01 35	0,15
RAEE 4 (elettrodomestici)	20 01 36	0,15
Oli e grassi commestibili	20 01 25	0,35
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08	0,25
Metallo	20 01 40	0,10
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	0,17
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33	0,20
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27	0,35
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	0,05
Pneumatici fuori uso (solo utenze	16 01 03	0,10

domestiche)		
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10; 15 01 11	0,20
Sfalci e potature	20 02 01	0,17
gas in contenitori a pressione	16 05 04; 16 05 05	0,17
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	0,40

[13] La riduzione di cui al comma 12 è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, che non superano le seguenti quantità:

Tipologia Rifiuto	Codice CER	Kg per persona all'anno
Rifiuti ingombranti	20 03 07	80,00
RAEE 5 (tubi fluorescenti)	20 01 21	5,00
RAEE 1 (con clorofluorocarburi)	20 01 23	50,00
RAEE 3 (elettronica tipo monitor)	20 01 35	15,00
RAEE 4 (elettrodomestici)	20 01 36	50,00
Olii e grassi commestibili	20 01 25	8,00
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08	7,00
Metallo	20 01 40	50,00
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20,00
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33	7,00
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,50
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27	3,00
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	80,00
Pneumatici fuori uso (solo utenze domestiche)	16 01 03	15,00
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10; 15 01 11	5,00
Sfalci e potature	20 02 01	30,00
gas in contenitori a pressione	16 05 04; 16 05 05	2,00

	05	
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	2,00

[14] Il calcolo del quantitativo massimo annuo, o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, per le utenze domestiche è effettuato sulla base del numero dei componenti risultanti al gestore nel momento dell'effettuazione del calcolo stesso.

[15] All'utenza non domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti come di seguito identificati, è riconosciuta la seguente riduzione:

Tipologia Rifiuto	Codice CER	€ sconto al Kg
Carta e Cartone	200101	0,10

[16] La riduzione di cui al comma 15 è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, che non superano le seguenti quantità:

Tipologia Rifiuto	Codice CER	Kg max annui
Carta e Cartone	200101	300

[17] Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste in base ai successivi articoli 20 e 21 sono cumulabili: l'ammontare delle stesse non può comunque superare il 90% della tariffa totale.

Art. 20 - Interventi a favore di soggetti e/o categorie disagiate

[1] E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare, con apposite deliberazioni, forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, su segnalazione del Settore Interventi in campo sociale, e limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

[2] E' altresì riconosciuta al Comune la facoltà di determinare agevolazioni al fine di attenuare la maggiore onerosità del sistema tariffario rispetto alla tassa per alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche.

[3] Tali interventi dovranno essere attuati con appositi stanziamenti a copertura della spesa prevista.

Art. 21 - Agevolazioni

[1] Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina i Kb, Kc, Kd.

[2] Sono consentite le esenzioni dal pagamento della tariffa relativa a locali di abitazione occupati da soggetti che soddisfano la seguente condizione:

- a) reddito del periodo precedente a quello per il quale l'agevolazione è richiesta, complessivo medio del nucleo familiare che non supera i minimi di pensione corrisposti dall'INPS, ivi compresa la maggiorazione sociale stabilita per legge, nella misura media corrispondente a quella percepita al 65 anno di età; nel calcolo del reddito complessivo devono essere inclusi tutti gli altri redditi, anche quelli esenti ai fini delle imposte sul reddito con l'esclusione di quelli relativo all'abitazione in proprietà e alle pertinenze di questa.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre dell'anno cui la tariffa è riferita ed a condizione che questi dimostri di averne diritto con idonea documentazione da allegare alla domanda;

[3] Per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti con il punteggio massimo o invalidi al 100%, non ricoverati e certificati in base alla legge vigente, è riconosciuta una riduzione sul totale della tariffa nella misura del 25%.

[4] Le riduzioni della tariffa previste al capo quinto del presente regolamento, nonché le riduzioni derivanti dal contributo stanziato dal comune per il passaggio a tariffa, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione sono cumulabili e comunque non possono superare il 90% della tariffa totale, fatta eccezione per le fattispecie di esenzione.

[5] La misura delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è stabilita annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le riduzioni vigenti.

[6] Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse su richiesta dell'interessato entro il termine decadenziale del 31 dicembre dell'anno cui l'agevolazione è riferita ed a condizione che questi dimostri di averne diritto con idonea documentazione da allegare alla domanda.

[7] Le agevolazioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una comunicazione da parte dell'utente, obbligatoria ai sensi dell'art. 22, od un accertamento da parte del Gestore, ai sensi del successivo articolo 24. Tuttavia, ai fini della esenzione di cui al precedente comma primo, l'utente interessato deve presentare annualmente al soggetto Gestore la documentazione comprovante il permanere del diritto.

TITOLO III – COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE -

Art. 22 - Comunicazioni

[1] All'Ente Gestore deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:

- a) **occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 8 del presente regolamento;**
- b) istanze per l'ottenimento delle riduzioni ed agevolazioni di cui al capo quinto del titolo secondo;
- c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

[2] La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia (o da uno degli occupanti) nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

[3] I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore la comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso entro i 90 (novanta) giorni successivi dalla data di inizio, di variazione dell'occupazione o degli elementi che comunque incidono sulla tariffa, ovvero dalla data di cessazione dell'occupazione; sono escluse le riduzioni ed agevolazioni di cui all'art. 10 ed al capo quinto del presente regolamento, per le quali la richiesta, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno cui è riferita.

[4] Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza con riferimento esplicito alla chiusura della precedente, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

[5] La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

1) Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

2) Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione ovvero la cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie.

[6] La comunicazione è presentata al Gestore direttamente o spedita per posta o inoltrata a mezzo fax.

[7] Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di inizio occupazione, variazione ovvero di cessazione, hanno effetto dal mese successivo a quello in cui

si è verificato l'evento, a condizione che l'occupante presenti tempestiva comunicazione ai sensi del precedente comma terzo.

Art. 23 – Fatturazione

[1] Il gestore emette una o due fatture per ogni anno solare. La fattura è determinata sulla base dei dati risultanti al gestore (numero dei componenti, superfici ecc.), contiene eventuali conguagli di periodi precedenti..

[2] La fattura deve essere pagata utilizzando gli appositi bollettini ad essa allegati. La fatturazione è suddivisa comunque in quattro rate scadenti entro l'anno solare.

[3] A richiesta del utente, il gestore attiva la domiciliazione bancaria della bolletta.

[4] La fattura deve contenere l'indicazione dell'ufficio del gestore presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito alla stessa.

[5] La fattura è inviata all'indirizzo dell'utente dallo stesso denunciato..

Art. 24 - Rimborso

[1] In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal mese successivo alla data della cessazione del possesso o della detenzioni di locali o aree.

[2] La cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree deve essere dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.

[3] Il gestore provvede al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 25 - Accertamento

[1] Il gestore esercita l'attività di accertamento necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte dei contribuenti.

[2] A tal fine il gestore può:

- a) richiedere all'utente l'esibizione della documentazione comprovante quanto dallo stesso dichiarato, nonché le planimetrie catastali e/o la certificazione catastale atte alla verifica dei locali o delle aree;
- b) utilizzare le banche dati cui ha accesso per la verifica della situazione di fatto e di diritto;
- c) accedere ai locali o alle aree per rilevarne la superficie, la destinazione e l'uso. In tal caso il gestore deve informare anticipatamente dell'accesso l'utente indicando per iscritto la o le persone che effettueranno la verifica sul posto. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

[3] In caso di omessa, insufficiente o incompleta esibizione della documentazione richiesta, nonché in caso di comportamento dell'utente che di fatto impedisca l'accesso ai locali o alle aree, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva la prova contraria.

[4] L'atto di accertamento con applicazione della penale di cui all'art. 21 è inviato all'utente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento il cui costo è posto a carico dello stesso.

Art. 26 - Riscossione

[1] La tariffa è applicata, liquidata e riscossa dal gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.

[2] In caso di omesso o insufficiente pagamento della bolletta, la riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

[3] Eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 27 - Sospensioni e dilazioni di pagamento

[1] Il Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà dello stesso, la sospensione ovvero una ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.

[2] La richiesta di rateizzazione deve essere presentata per iscritto entro il termine stabilito per il pagamento delle somme dovute.

[3] Il Gestore concede la sospensione ovvero la rateizzazione, al solo fine di agevolare la riscossione, in misura rispettivamente non superiore ad un anno ovvero a 24 rate mensili;

[4] Sulle somme sospese o rateizzate maturano interessi nella misura legale.

[5] Nel caso in cui l'importo, al netto degli interessi da calcolare, sia superiore ad euro 10.000,00 (ottomila/00) la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto richiedente.

[6] Nei casi di rateizzazione, il mancato pagamento della prima rata e successivamente di due rate, comporta automaticamente la decadenza del beneficio concesso.

Art. 28 - Violazioni e penali

[1] In caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione del presente regolamento si applica la penale fissa di € 50,00, anche con addebito sulla fattura successiva.

[2] Inoltre, in caso di inottemperanza a quanto disposto dall'Art.22 comma 1 lett. a), comunicazione originaria di occupazione, si applica, oltre alla tariffa di riferimento, la penale pari al 30% della tariffa stessa, anche con addebito sulla bolletta successiva.

[3] In caso di omesso o insufficiente pagamento della fattura, il gestore sollecita l'utente al pagamento di quanto dovuto con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese amministrative per il sollecito sono poste a carico dell'utente, anche con addebito sulla bolletta successiva.

[4] Dalla data di scadenza della rata e fino all'integrale pagamento della stessa, decorrono gli interessi moratori di cui all'art. 1284 del codice civile. Tali interessi sono posti a carico dell'utente, anche con addebito sulla bolletta successiva.

[5] Ogni e qualsiasi costo posto a carico del gestore per l'attivazione della riscossione coattiva è addebitata all'utente, anche con addebito sulla bolletta successiva.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29- Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.

[2] In caso di emissione di bolletta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e

assimilati prestato antecedentemente al 1.1.2010 si applica il regolamento all'epoca vigente.